



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 2038  
Spedito il 10/1/2013

Al Sig. Ministro

**PARERE GENERALE N.13**

**SEDE**

**OGGETTO:** Equipollenza dei titoli denominati *Habilitation* e *Lehrbefugnis* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia.

Adunanza del 18/12/2012

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

VISTA la nota del Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, AFAM, e per la Ricerca (Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio I) prot. 8044 del 27.11.2012 concernente l'equipollenza di titoli stranieri ai fini dell'insegnamento universitario;

VISTA la documentazione prodotta;

SENTITI i Relatori;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria e, in particolare, dell'equipollenza del titolo tedesco di *Habilitation* o di *Lehrbefugnis* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale istituita con l'art. 16 della l. 30 dicembre 2010, n 240;

## **RILEVA**

Per quanto riguarda le modalità di conseguimento del titolo, si deve sottolineare che le procedure adottate nella Repubblica Federale di Germania differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) I titoli tedeschi sono attribuiti in sede locale, con procedure definite dai singoli Atenei e non disciplinate da una normativa nazionale;
- b) Non è previsto che il motivato giudizio sul *curriculum* scientifico del candidato sia espresso sulla base di criteri e parametri normativamente definiti a livello nazionale;
- c) Non esiste una distinzione di livello dei titoli tedeschi corrispondente alla distinzione esistente nell'ordinamento italiano tra l'abilitazione a professore associato e quella a professore ordinario;
- d) L' Abilitazione Scientifica Nazionale ha durata quadriennale mentre i titoli tedeschi non hanno limiti temporali di validità.

Per quanto concerne la rilevanza ai fini dell'insegnamento universitario, l'attribuzione dei summenzionati titoli tedeschi ha il valore accademico di una «libera docenza», ossia di un'autorizzazione a tenere corsi universitari. Soltanto nella prassi e non per norma tale titolo è ritenuto necessario per essere reclutati come professori di ruolo in un'Università tedesca mentre la scelta del livello di docenza è lasciata alle singole Università.

Quanto al valore scientifico, i titoli tedeschi di questa tipologia rappresentano usualmente il riconoscimento di un buon livello di competenza scientifica.

## **RITIENE**

che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art. 18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titolo accademico conseguito all'estero debba essere oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18 co.1 lett.b);

che l'equipollenza tra i titoli accademici denominati *Habilitation* e *Lehrbefugnis* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della l. n.240/2010, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita «caso per caso» con particolare riguardo al livello di abilitazione e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Stati UE, debba essere soggetto alle medesime condizioni temporali cui è subordinata la validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ossia nei quattro anni dal loro conseguimento (art.3, co.3, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).

### **AUSPICA**

che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

IL SEGRETARIO  
(firmato LIVON)

IL PRESIDENTE  
(firmato LENZI)